

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI **COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 EMERGENZA 370/1528554 **NUMERO VERDE 800 445052** SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 SITO INTERNET: www.lndpuglia.it PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it PEC CSAT: appello.puglialnd@pec.it PEC GS: giudice.puglialnd@pec.it

# **Stagione Sportiva 2024/2025** Comunicato Ufficiale N° 49 del 13 Settembre 2024

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

#### CENTRALINO **C** 080.5699011 ☑ cr.puglia@Ind.it

- Diletta Mancini (Segretario)
- Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)
- ★ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)
- ♠ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND Campionati)
- Giuseppe Sforza (Tesseramento)
- Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)
- Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)
- Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)
- 椿 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe) 🕻 080.5699013 🖾 a.rossiello@Ind.it
- Rosangela Zingarelli (Amministrazione)

- **C** 080.5699006 ≅ s.logiacco@Ind.it
- \$ 080.5699016 \( \text{\tinx}\text{\ti}\xitilex{\text{\te}\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\texit{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texit{\text{\tet
- **C** 080.5699018 ⊠ g.gialluisi@lnd.it

- **C** 080.5699004 ™ <u>r.zingarelli@Ind.it</u>

#### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia Ufficio Amministrazione

Ufficio Segreteria Ufficio Tesseramento

Ufficio Impianti Sportivi

Ufficio Agonistica LND Ufficio Affiliazioni e Coppe ™ comitatoregionalepuglialnd@pec.it

™ amministrazione.puglialnd@pec.it

<u>segreteria.puglialnd@pec.it</u>

™ tesseramento.puglialnd@pec.it

™ impianti.puglialnd@pec.it

型 agonistica.puglialnd@pec.it

■ affiliazionicoppe.puglialnd@pec.it

#### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-1 MAR-GIO 08.10-16.40	4.30 099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

### DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE FEG	DELEGAZIONE	PEC
-----------------	-------------	-----

BRINDISI

delegazionebrindisi.puglialnd@pec.it

Gelegazionefoggia.puglialnd@pec.it

delegazionelecce.puglialnd@pec.it

delegazionemaglie.puglialnd@pec.it

TARANTO

delegazionetaranto.puglialnd@pec.it

delegazionebari.puglialnd@pec.it

delegazionebari.puglialnd@pec.it

delegazionebari.puglialnd@pec.it

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Daniele Labianca (Componente) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 5 settembre 2024 ha adottato la seguente

#### **DECISIONE**

Con nota prot. 3400/960pfi23-24/PM/vdb il Procuratore Federale Interregionale ha deferito, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale LND Puglia della FIGC:

- 1) la sig.ra **Emanuela Coluccia**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Red Black Academy Calcio per rispondere:
- a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 17, comma 1 lett. e), del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dal punto 2.1, lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Red Black Academy Calcio, consentito e comunque non impedito la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società Red Black Academy Calcio, utilizzando il nominativo di altro calciatore inserito nella distinta di gara, del calciatore sig. Mattia Tanzariello, nato l'1.3.2007, alla gara Euro Sport Academy Red Black Calcio del 12.2.2024 valevole per il campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, nonostante lo stesso non avesse titolo a partecipare a tale competizione, in quanto il campionato regionale Under 15 era riservato ai soli calciatori nati negli anni 2009 e 2010;
- b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 17, comma 1 lett. e), del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dal punto 2.1, lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Red Black Academy Calcio, consentito e comunque non impedito la partecipazione all'incontro Red Black Calcio Olimpia Carovigno del 17.2.2024 valevole per il campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, nelle fila della squadra schierata dalla società Red Black Academy Calcio, dei calciatori sigg.ri Antonio Lacorte (nato il 25.2.2008), Pasquale Semeraro (nato l'8.11.2007) e Mattia Tanzariello (nato l'1.3.2007), nonostante gli stessi non avessero titolo a partecipare alla competizione, in quanto il campionato Provinciale Under 15 era riservato ai soli calciatori nati negli anni 2009 e 2010. I calciatori appena citati, in particolare, hanno partecipato alla gara utilizzando rispettivamente i nomi dei calciatori sigg.ri B. Z., S. L. ed A. L., i cui nominativi sono indicati nella distinta di gara ai numeri 1, 77 e 7;
- c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 17, comma 1 lett. e), del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dal punto 2.1, lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Red Black Academy Calcio, consentito e comunque non impedito la partecipazione del calciatore sig. Antonio Lacorte, nato il 25.2.2008, nelle file della squadra Red Black Calcio Academy, alla gara S. Vito Red Black del 24.2.2024, valevole per il campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, nonostante lo stesso non avesse titolo a partecipare alla competizione, in quanto il campionato Provinciale Under 15 era riservato ai soli calciatori nati negli anni 2009 e 2010. Il calciatore appena citato, in particolare, ha partecipato alla gara utilizzando il nome del calciatore sig. B. Z., il cui nominativo è indicato nella distinta di gara al numero 1;

- 2) la sig.ra **Michela D'Amico**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatrice ufficiale tesserata per la società Red Black Academy Calcio:
- a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara Euro Sport Academy – Red Black Calcio del 12.2.2024, valevole per il campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatrice la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Red Black Calcio Academy, consentendo la partecipazione alla gara del calciatore sig. Mattia Tanzariello, nato l'1.3.2007, attraverso l'indicazione nel documento ufficiale di gara del nominativo di un altro calciatore;
- b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara Red Black Olimpia Carovigno del 17.2.2024, valevole per il campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatrice la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Red Balck Calcio Academy, nella quale sono indicati ai numeri 1,77 e 7 i calciatori sigg.ri B. Z., S. L. ed A. L., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione degli stessi all'incontro appena citato. In realtà hanno preso parte alla gara i calciatori sigg.ri Antonio Lacorte, nato il 25.2.2008, Pasquale Semeraro, nato l'8.11.2007 e Mattia Tanzariello, nato l'1.3.2007, nonostante gli stessi non avessero titolo a partecipare alla competizione, in quanto il campionato Provinciale Under 15 era riservato ai soli calciatori nati negli anni 2009 e 2010;
- c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione della gara S. Vito Red Black del 24.2.2024, valevole per il campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatrice la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Red Black Calcio Academy, nella quale è indicato al numero 1 il nominativo del calciatore sig. B. Z., attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione dello stesso all'incontro appena citato. In realtà ha preso parte alla gara il calciatore sig. Antonio Lacorte, nato il 25.2.2008, nonostante lo stesso non avesse titolo a partecipare alla competizione, in quanto il campionato Provinciale Under 15 era riservato ai soli calciatori nati negli anni 2009 e 2010;
- 3) il sig. Antonio Lacorte, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Red Black Academy Calcio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 17, comma 1 lett. e) del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dal punto 2.1, lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra della società Red Black Calcio Academy, alle gare Red Black Olimpia Carovigno del 17.2.2024 e S. Vito Red Black del 24.2.2024, valevoli per il campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 nonostante lo stesso, nato il 25.2.2008, non avesse titolo a partecipare a tali incontri, in quanto il campionato Provinciale Under 15 era riservato ai soli nati negli anni 2009 e 2010. Inoltre il citato calciatore Antonio Lacorte ha preso parte ad entrambi gli incontri sopra citati utilizzando il nominativo del calciatore sig. B. Z., tesserato per la società Red Black Academy Calcio, il cui nominativo è indicato nelle distinte di gara con il numero 1;
- 4) il sig. Mattia Tanzariello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Red Black Academy Calcio: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 17, comma 1 lett. e), del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dal punto 2.1, lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della società Red Black Calcio Academy, alle gare Euro Sport Academy Red Black del 12.2.2024 e Red Black Olimpia Carovigno del 17.2.2024, valevoli per il campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 nonostante lo stesso, nato l'1.3.2007, non avesse titolo a prendere parte a tali incontri, in quanto il campionato Provinciale Under 15 era riservato ai soli nati negli anni 2009 e 2010. Il citato calciatore ha altresì preso parte all'incontro Red Black Olimpia Carovigno del 17.2.2024, utilizzando il nominativo del calciatore sig. A. L., indicato in distinta di gara con il numero 7, ed alla gara Red Black Olimpia Carovigno del 17.2.2024, utilizzando il nominativo di un altro calciatore indicato in distinta;

- 5) il sig. **Pasquale Semeraro**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Red Black Academy Calcio:
- a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 17, comma 1 lett. e) del Regolamento del Settore Giovanile Scolastico e dal punto 2.1, lett. a) limiti di età, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra della società Red Black Calcio Academy, alla gara Red Black Olimpia Carovigno del 17.2.2024, valevole per il campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 nonostante lo stesso, nato l'8.11.2007, non avesse titolo a prendere parte a tale incontro, in quanto il campionato Provinciale Under 15 era riservato ai soli nati negli anni 2009 e 2010. Il citato calciatore ha altresì preso parte all'incontro Red Black Olimpia Carovigno del 17.2.2024, utilizzando il nominativo del calciatore sig. S.L., indicato in distinta di gara al numero 77;
- b) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per i giorni 21.5.2024 ed 1.6.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
- 6) la società **Red Black Calcio Academy**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Emanuela Coluccia, Michela D'Amico, Antonio Lacorte, Giovanni Tanzariello e Pasquale Semeraro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

#### **FASE ISTRUTTORIA**

L'indagine trae origine dalla segnalazione della posizione irregolare di tesserati, effettuata dal Comitato Regionale Puglia LND in data 15/3/2024.

Ritualmente notificati l'avviso di conclusione delle indagini ed il successivo atto di deferimento, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza dibattimentale per il 5/9/2024.

La sig.ra Emanuela Coluccia si è costituita nel giudizio tramite l'avv. Alessandro Bonarrigo, mentre sono rimasti contumaci i sigg.ri D'Amico Michela, Lacorte Antonio, Semeraro Pasquale, Tanzariello Mattia e la A.S.D. Virtus Ostuni (già A.S.D. Red Black Calcio Accademy)

# IL DIBATTIMENTO

All'udienza del 5 settembre 2024, l'Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, riportandosi al contenuto degli atti di indagine, ha chiesto fosse comminata a carico di Coluccia Emanuela l'inibizione per mesi 5, di D'Amico Michela l'inibizione per mesi 6, la squalifica per 6 giornate a carico dei tesserati Lacorte Antonio e Semeraro Pasquale, di 4 giornate a carico del tesserato Tanzariello Mattia e, a carico della A.S.D. Virtus Ostuni (già A.S.D. Red Black Calcio Accademy), la penalizzazione di 3 punti in classifica – da scontarsi nel campionato di competenza - oltre all'ammenda di € 600.00.

Nessuno è comparso per i deferiti, eccezion fatta per l'Avv. Alessandro Bonarrigo, nell'interesse della sig.ra Coluccia Emanuela.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti di indagine e sentita la Procura Federale, ha ritenuto comprovata la responsabilità dei dirigenti Coluccia Emanuela e D'Amico Michela, dei calciatori Tanzariello Mattia, Semeraro Pasquale e Lacorte Antonio – nonché della società A.S.D. Virtus Ostuni (già A.S.D. Red Black Calcio Accademy) - per i fatti contestati.

Con specifico riferimento alla posizione del tesserato Coluccia Emanuela, il suo difensore ha eccepito che, con delibera del 15/12/2023, legale rappresentante della società era stato nominato il sig. D'Ippolito Palmantonio: pertanto, poiché i fatti contestati risalivano all'anno solare 2024, nessuna responsabilità avrebbe potuto essere ascritta alla sua assistita.

Osserva il Collegio che il verbale di assemblea ordinaria n. 2/2023 è privo di data certa e, conseguentemente, non è opponibile nel presente procedimento.

Inoltre il medesimo non è stato trasmesso tempestivamente al Comitato Regionale Puglia LND, ma solo nel marzo 2024, onere che gravava direttamente sulla sig.ra Coluccia Emanuela, in qualità di legale rappresentante uscente della società.

Rimarca infine il Collegio che, dal citato verbale, emerge che il soggetto deferito è stato comunque contestualmente nominato quale Vicepresidente, con poteri di rappresentanza della società.

#### Comunicato Ufficiale n. 49 - pag. 6 di 13

Gli altri soggetti deferiti non hanno svolto alcuna attività difensiva, né hanno ritenuto di proporre "patteggiamenti" della pena alla Procura Federale.

Per quanto concerne la posizione del dirigente accompagnatore D'Amico Michela emerge "per tabulas" che abbia sottoscritto le distinte della società relative alle partite incriminate, nella consapevolezza che i tesserati schierati erano fuori età rispetto al campionato provinciale under 15 e che, peraltro, venivano schierati in campo sotto falso nome, al posto di calciatori regolarmente utilizzabili per tale torneo.

Per quanto riguarda i calciatori deferiti il Collegio valorizza le dichiarazioni rese dall'allenatore Raikovic Fabian, il quale ha ammesso di aver schierato Lacorte Antonio, Semeraro Pasquale e Tanzariello Mattia nella gara del 17/2/2024 ed il sig. Lacorte Antonio nella gara del 24/2/2024.

Ha sottolineato di aver commesso un errore nel far disputare tali gare a ragazzi non idonei alla categoria, senza accertarsi della loro identità.

Il giocatore Lacorte Antonio ha confessato di aver partecipato alle due partite incriminate - su richiesta dell'allenatore Raikovic - ed ha confermato di aver effettuato il riconoscimento al posto del tesserato B.Z..

Il calciatore Tanzariello Mattia ha confessato di aver partecipato alla gara del 17/2/2024 - su pressante richiesta dell'allenatore Raikovic – a corto di giocatori per la rappresentativa under 15 e che tale richiesta gli era stata già fatta in altre precedenti occasioni, senza successo.

Ha confermato di aver effettuato il riconoscimento a posto del tesserato A.L..

Il calciatore Semeraro Pasquale non si è presentato all'audizione disposta dalla Procura Federale, senza addurre alcun motivo ostativo.

Dal contegno tenuto dai propri dirigenti e tesserati deriva la declaratoria della responsabilità diretta ed oggettiva – ex art. 6 co. 1 e 2 C.G.S. - della A.S.D. Virtus Ostuni (già A.S.D. Red Black Calcio Accademy): il Collegio ritiene di dover ridimensionare la dosimetria della sanzione da infliggere, alla luce della limitatezza degli episodi contestati (2) e della storicità disciplinare della società.

Per tali motivi il Tribunale Federale Territoriale Puglia, assolto l'obbligo motivazionale nei termini previsti dall'art. 139 C.G.S.,

#### **DELIBERA**

- 1) di comminare alla tesserata Coluccia Emanuela l'inibizione per mesi 5;
- 2) di comminare alla tesserata D'Amico Michela l'inibizione per mesi 6;
- 3) di comminare ai calciatori Lacorte Antonio e Semeraro Pasquale la squalifica per 6 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024-2025;
- 4) di comminare al calciatore Tanzariello Mattia la squalifica per 4 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024-2025;
- 5) di comminare alla società A.S.D. Virtus Ostuni (già A.S.D. Red Black Calcio Accademy) l'ammenda di € 600,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024-2025.

Il Presidente e Relatore Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Settembre 2024

Il Segretario Sig. Giuseppe SFORZA Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (Componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), nonché del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 Settembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

visto il deferimento prot. 2967/437 pfi23-24/PM/fda a carico:

- della società A.S.D. Euro Sport Academy per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cosimo Madaghiele e Angela Surano, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata:
- 2) della sig.ra Angela Surano, all'epoca dei fatti presidente dotata di pieni poteri di rappresentanza della società A.S.D. Euro Sport Academy, per rispondere della violazione dell'art. 4 co. 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dell'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, "per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società ASD Euro Sport Academy, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri L.C., M.B., G.M., L.M., L.C., T.S., C.V., A.C., F.P.F., M.F., A.D.S., E.C., R.C. e T.G., tutti di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, nonché per averne consentito e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre della categoria Pulcini 1<sup>^</sup> anno, schierate dalla società A.S.D. Euro Sport Academy nel corso del "IV Torneo Crema Caffè", svoltosi in data 15 ottobre 2023 a Grottaglie (Ta) presso il Centro Sportivo Eredità; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito, ai calciatori sopra indicati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa";
- 3) del sig. **Cosimo Madaghiele**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Euro Sport Academy, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., "per avere lo stesso, in occasione del "IV Torneo Crema Caffè" svoltosi in data 15 ottobre 2023 a Grottaglie (Ta) presso il Centro Sportivo Eredità, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre della categorie Pulcini 1<sup>^</sup> anno, schierate dalla società A.S.D. Euro Sport Academy, nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri L.C., M.B., G.M., L.M., L.C., T.S., C.V., A.C., F.P.F., M.F., A.D.S., E.C., R.C. e T.G., tutti di età compresa tra gli 8 e i 9 anni, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi".

Nell'atto di deferimento è evidenziato altresì che i sigg.ri Cosimo Madaghiele e Angela Surano, in proprio nonché in qualità di presidente dotata di poteri di rappresentanza della A.S.D. Euro Sport Academy, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; la sig.ra Surano e il sig. Madaghiele pagavano la sanzione oggetto dei rispettivi accordi.

Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 397/AA del 21 marzo 2024 veniva reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva che, per la odierna deferita A.S.D. Euro Sport Academy, prevedeva l'applicazione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 16/AA dell'8 luglio 2024 è stata invece resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la A.S.D. Euro Sport Academy, in quanto quest'ultima non aveva versato l'ammenda pattuita ed era inutilmente decorso il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'adempimento: da ciò è scaturito il deferimento oggetto della discussione odierna.

In data 29.08.2024 perveniva memoria difensiva a firma dell'avv. Carlo Mormando, in nome e per conto della A.S.D. Euro Sport Academy, con la quale veniva chiesta in via preliminare ed assorbente la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di deferimento per violazione dell'art. 118, secondo comma, del Codice di Giustizia Sportiva.

L'eccezione preliminare è basata sulla circostanza che la denuncia dei fatti che hanno poi originato il deferimento de quo riveste, a dire della difesa della società deferita, i caratteri dell'anonimato, "atteso che proviene da un indirizzo email che non è stato verificato né, tantomeno, risulta agli atti che la Procura federale abbia posto in essere alcun tentativo di contattare il mittente e/o identificare il denunciante".

Nella memoria difensiva si osserva che la denuncia, priva di sottoscrizione, è partita in data 1 novembre 2023 dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria "mariodaprile90@libero.it" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria "figc.procura@figc.it"; in data 28 novembre 2023 la Procura iscriveva nel registro il procedimento in questione e solo a partire dal 29 novembre 2023 venivano compiuti i primi atti di indagine, con la richiesta del foglio di censimento della Real Virtus Grottaglie per la s.s. 2023/2024.

La difesa della A.S.D. Euro Sport Academy osserva inoltre che non è stata svolta dalla Procura Federale alcuna attività finalizzata all'individuazione del soggetto denunciante, in violazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 118 del Codice di Giustizia Sportiva - e cioè che "il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante": da qui, la richiesta di improcedibilità del deferimento nei confronti della società.

Nella memoria difensiva venivano altresì citate ed allegate due decisioni assunte dal Tribunale Federale Nazionale (la n. 222/TFNSD-2023-2024 e la n. 223/TFNSD-2023-2024) in casi analoghi e sempre per denunce provenienti dall'indirizzo di posta elettronica "mariodaprile90@libero.it", con le quali il T.F.N. aveva dichiarato l'inammissibilità dei deferimenti per la violazione dell'art. 118, 2 comma, del C.G.S., in quanto la denuncia era stata qualificata come "anonima".

\* \* \* \* \*

Con atto di deferimento prot. n. 2967/437 pfi23-24/PM/fda la Procura Federale Interregionale ha richiesto al Tribunale Federale Territoriale di fissare l'udienza di discussione del procedimento disciplinare instaurato.

All'udienza dibattimentale fissata per il giorno 02.09.2024 compariva per la Procura Federale l'avv. Francesco RONCHI, il quale si riportava all'atto del deferimento e, in ordine al contenuto della memoria difensiva depositata dalla parte deferita osservava che, per quanto attiene il profilo conoscitivo del denunziante, già la riforma del 2014 aveva espressamente previsto che l'instaurazione di un procedimento con l'inizio dell'attività investigativa può discendere da una fonte esterna, ma a condizione che essa sia individuata ovvero individuabile citando, a tal riguardo, il caso deciso dalla sentenza n. 24212 del 21.06.2021 emessa dalla Corte di Cassazione sul tema della diffamazione a mezzo Facebook. In quel caso la Suprema Corte ha sancito che, anche se non erano stati eseguiti accertamenti sulla titolarità della linea telefonica usata per la connessione internet, il post diffamatorio proveniva da un profilo Facebook che indicava il nome dell'imputato. In subordine, l'avv. Ronchi osservava che, anche qualora nel caso di specie si dovesse ritenere la denunzia anonima, la giurisprudenza del Tribunale Federale Nazionale e della Corte Federale d'Appello evidenzia che, in tal caso, si debba avviare una doverosa attività pre procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti. Per dimostrare quanto innanzi l'avv. Ronchi depositava in udienza un documento dattiloscritto del 02.11.2023. intestato "scheda istruttoria". nel quale a suo dire si identificava la fattispecie nonché gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva applicabili al caso di specie, integrando quindi una ipotesi di fumus boni iuris per procedere nell'azione disciplinare.

La Procura Federale concludeva chiedendo che venisse comminata alla società deferita ASD Eurosport Academy l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00), determinata, in ragione dell'inadempimento da parte della deferita all'accordo concluso ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, con l'aumento di un terzo della pena base di € 600,00.

Per la società deferita compariva l'avv. Carlo Mormando, il quale si riportava al contenuto della memoria difensiva ed alle conclusioni ivi rassegnate e, in ordine alle eccezioni svolte dalla Procura Federale all'udienza odierna, osservava che il richiamo alla sentenza n. 24212/2021 della Corte di Cassazione era inconferente, perché attinente ad un caso diverso da quello oggi trattato. Con riferimento al documento depositato in data odierna dalla stessa Procura Federale, ne eccepiva l'inutilizzabilità perché depositato tardivamente e deduceva che, in ogni caso, esso non forniva la prova della doverosa attività pre procedimentale che la Procura Federale avrebbe dovuto svolgere per dimostrare di aver provato a risalire al soggetto autore del messaggio di posta elettronica certificata ordinaria, da cui ha avuto origine il deferimento.

\* \* \* \* \*

Il Collegio, visti i capi di incolpazione a carico della società deferita e la documentazione probatoria, esaminata la memoria difensiva della A.S.D. Euro Sport Academy e le conclusioni ivi rassegnate, sentite le parti all'udienza odierna ed esaminata la documentazione oggi prodotta dalla Procura Federale, ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità del deferimento.

Considerando che il medesimo trae origine dalla risoluzione dell'accordo concluso ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per l'inadempimento della A.S.D. Euro Sport Academy, questo Collegio ritiene necessario premettere quanto segue.

Come sancito dalla C.F.A., sezione I, nella decisione pubblicata sul C.U. n. 0050/CFA del 26 ottobre 2023, "il Codice di giustizia sportiva disciplina separatamente l'ipotesi in cui l'accordo tra l'incolpato e il Procuratore intervenga prima del deferimento (art. 126) da quella in cui il patteggiamento interviene quando – tramite formale deferimento – la vicenda contenziosa è già approdata in giudizio (art. 127). Mentre nel primo caso è prevista la sola informazione al Procuratore generale dello sport e al Presidente federale per le loro eventuali osservazioni, in assenza delle quali "la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato Ufficiale ed acquista efficacia" (art. 126, comma 5, CGS), per l'ipotesi di accordo successiva al deferimento, invece, occorre la dichiarazione del giudice, che ne sancisce l'efficacia con apposita decisione. La giurisprudenza di guesta Corte federale ha al riguardo precisato che "Le conseguenze di tale distinguo non sono di poco momento, evidentemente, perché se il patteggiamento pre deferimento rimane, per così dire, nell'alveo stesso della fase delle indagini e vede quale interlocutore dell'indagato solo la sua controparte 'requirente', il previsto intervento 'ratificatore' dell'autorità giudicante, nella seconda ipotesi, muta radicalmente l'ambito di verifica dell'accordo, portandolo sul piano contenzioso giustiziale."(cfr. CFA, Sez. I, n. 88/2022-2023)". Premessa tale distinzione la C.F.A., nel provvedimento citato, sanciva altresì che "nel giudizio disciplinare conseguente alla risoluzione di un accordo pregiudiziale ex art. 126 C.G.S.", vige il principio dell'autonomia delle valutazioni del Collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell'ambito degli accordi pregiudiziali. In ipotesi, se pure le parti avessero concordato per l'applicazione di una certa sanzione, qualora l'accordo non venisse confermato, il Collegio potrebbe anche attribuire la stessa sanzione o una minore rispetto a quella concordata, la cui natura premiale è un assunto delle parti, che può non essere condiviso dal medesimo Collegio chiamato poi a giudicare sulla vicenda (cfr. CFA, Sez. I, n. 3/2023-2024). In definitiva, secondo il principio di diritto appunto enucleabile dalla citata giurisprudenza, l'accordo intervenuto nella fase precontenziosa, ancorché ritenuto congruo dalle Autorità che intervengono in fase di controllo, non vincola il Giudice ove la vicenda sfoci poi in un giudizio contenzioso. E ciò in quanto l'ordinamento sportivo e quello federale sono chiari nel demandare agli organi giudicanti l'ineludibile competenza a verificare la corretta applicabilità delle relative sanzioni disciplinari.

In linea generale, pertanto, il Tribunale non è vincolato alla sanzione individuata in sede di patteggiamento precontenzioso, ben potendo al riguardo procedere a una autonoma valutazione di congruità, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale "tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività". A completamento necessario della premessa, si citano la decisione T.F.N. - Sezione Disciplinare n. 0181/TFN - SD del 20 Marzo 2024 e quella T.F.N. - Sezione Disciplinare n. 0238/TFN - SD del 3 Giugno 2024, in base alle quali "secondo il costante orientamento di questo Tribunale, la sola circostanza che vi sia stato un accordo ex art. 126 C.G.S. non rispettato, non comporta alcun automatico riconoscimento di responsabilità a carico della società deferita".

Va ora esaminatala la su esposta l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa della società deferita, anche in base a quanto dedotto e depositato all'udienza odierna.

A parere di questo Collegio l'eccezione è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Secondo l'art. 118 del C.G.S. "Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito".

Alla luce dell'art. 118, comma 2, dell'attuale C.G.S. il documento anonimo, al pari della segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il "denunciante", non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di violazione disciplinare in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa "fonte", sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale. Deve, invece, considerarsi legittima l'attività d'investigazione dell'organo inquirente, finalizzata a verificare se dall'anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l'autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di "propria iniziativa" di una notizia di violazione disciplinare (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021 e, da ultimo, CFA, Sezione I, n. 1-2022-2023; CFA, Sezione I, decisione n. 10 - 2022-2023). Si tratta di un orientamento conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330 e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una notitia criminis (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313).

In particolare, secondo l'interpretazione data dal Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte Federale d'Appello, la qualificazione di un'apprensione ufficiosa della notizia dell'illecito, ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede - in ogni caso - una doverosa attività pre procedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata. Di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento dell'iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d'ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione "d'iniziativa" di una compiuta notizia di violazione disciplinare, posta a base dei successivi deferimenti.

Nel caso di specie, a seguito di una segnalazione anonima protocollata sin dal 01 novembre 2023, la Procura Federale apriva un procedimento disciplinare in data 28 novembre 2023 senza tuttavia svolgere, né dare prova dello svolgimento di alcuna attività pre procedimentale in questo lasso di tempo. Dagli atti, infatti, risulta che la richiesta di documenti agli uffici federali ed ogni altra attività avevano luogo solo successivamente all'iscrizione della notizia nell'apposito registro. Nella documentazione versata in atti, infatti, non vi è traccia di alcuna attività pre procedimentale compiuta dall'organo inquirente in data anteriore rispetto all'iscrizione nel registro, né vi è traccia del tentativo, se pur simbolico, di risalire al soggetto autore del messaggio di posta elettronica da cui ha avuto origine il presente procedimento. Nel caso di specie trattasi per altro di messaggio proveniente da indirizzo di posta elettronica ordinaria ("mariodaprile90@libero.it") che non è nemmeno firmato, lasciando quindi chiari dubbi su chi abbia potuto inviare il messaggio stesso. Questo Collegio ritiene, in aggiunta, che la documentazione oggi depositata dalla Procura Federale sia processualmente inutilizzabile, perché tardivamente prodotta e, ad ogni buon conto, trattandosi di foglio dattiloscritto, per altro privo di data certa e sottoscrizione, non è altro che una scheda riepilogativa dell'oggetto del deferimento, ma non dimostra affatto l'ulteriore attività pre procedimentale che deve compiere l'organo inquirente, prima dell'iscrizione nel registro, oppure il tentativo di risalire al soggetto autore del messaggio email dal quale ha avuto origine il deferimento, come invece imposto dalla giurisprudenza in un caso come quello oggi discusso.

Anche l'oggetto attribuito al procedimento al momento della sua iscrizione, vale a dire "Condotta della A.S.D. Euro Sport Academy che avrebbe partecipato con calciatori appartenenti alla categoria Pulcini 2014-2015 in posizione irregolare, in quanto non tesserati, al torneo organizzato... omissis...", è, ad avviso di questo Tribunale, conferma che non vi è stato da parte della Procura Federale alcun tipo di attività finalizzata ad "[...] una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata [...]". Né, in contrario, può valere che la denuncia possa ritenersi circostanziata in ragione della documentazione allegata al messaggio email del 1° novembre 2023, atteso che il C.G.S. non vieta le denunce generiche ma quelle anonime - generiche o circostanziate che siano - e richiede che l'autore della denuncia, per essere ritenuto fonte credibile si disveli, onde consentire alla denuncia di dare l'abbrivio ad un procedimento disciplinare.

A ben vedere, dunque, restano fermi i limiti di cui all'art. 118 secondo comma del C.G.S., consolidati dalla granitica giurisprudenza formatasi in materia, dalla quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare, non ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto, anche sulla base delle recenti decisioni del T.F.N. citate dalla difesa della A.S.D. Euro Sport Academy, relative a denunce inviate alla Procura Federale proprio dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria "mariodaprile90@libero.it", cioè lo stesso dal quale ha avuto inizio il deferimento oggetto del presente giudizio.

Deve ribadirsi, pertanto, che la richiamata norma non consente l'apertura di un procedimento fondato su una denuncia, il cui autore non sia stato identificato o non sia identificabile. I rilievi che precedono impongono di addivenire alla declaratoria di inammissibilità del deferimento.

## P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito

## **DELIBERA**

di dichiarare inammissibile il deferimento.

Il Presidente e Relatore Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 13 Settembre 2024

Il Segretario Sig. Giuseppe SFORZA Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Relatore), dell'Avv. Daniele Labianca (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario)

nella riunione del 5 settembre 2024, ha adottato la seguente

#### **DECISIONE**

Con nota prot. 3370/930pfi23-34/PM/fda il Procuratore Federale Interregionale ha deferito, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale LND Puglia della FIGC:

- il sig. Antonio Fiorello, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. SRL Calcio S. Pietro Vernotico, per la violazione dell'art. 4, co. 1, e dell'art. 32, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, co. 1, e 43, co. 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, co. 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Diarra, Camara K., Camara O., Traore e Conde, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra e di svolgere attività sportiva in mancanza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
- il sig. **Marcello Andriani**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. SRL Calcio S. Pietro Vernotico, per la violazione dell'art. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 61, co. 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara indicata nel deferimento, sottoscritto la distinta consegnata all'arbitro, attestando in maniera non veridica il regolare tesseramento dei calciatori Diarra. Camara K., Camara O., Traore e Conde;
- i sigg.ri Abdouloy Diarra, Kaswu Camara, Oussman Camara, Lancine Traore, Moussa Conde, all'epoca dei fatti calciatori non tesserati ed in ogni caso soggetti che svolgevano attività rilevante per l'ordinamento federale (art. 2, co. 2, CGS) all'interno e nell'interesse della società S.S.D. SRL Calcio S. Pietro Vernotico, per la violazione degli artt. 4, co. 1, e 32, co. 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, co. 1, e dall'art. 43, co. 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte alla suindicata gara, nelle fila della predetta squadra, senza averne titolo perché non tesserati e senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità sportiva;
- la **società S.S.D. SRL Calcio S. Pietro Vernotico**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, co. 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

#### **FASE ISTRUTTORIA**

L'indagine, avente ad oggetto la "Condotta della S.S.D. Calcio S. Pietro Vernotico che avrebbe schierato in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori sigg.ri Diarra Abdouloy, Oussman Camara, Traore Lancine e Conde Moussa e, in quanto privo dell'attestazione di maturità agonistica il calciatore Kaswu Camara, in occasione della gara Brilla Campi – S. Pietro Vernotico del 2.3.2024, valevole per il gir. E del campionato Juniores Under 19 Regionali", trae origine dalla segnalazione trasmessa, in data 8.3.2024, dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della L.N.D., conseguente alla pubblicazione della propria delibera sul Comunicato Ufficiale n. 158 del 7.3.2024 del C.R. Puglia.

Ritualmente notificati l'avviso di conclusione delle indagini ed il successivo atto di deferimento, gli incolpati Antonio Fiorello e Marcello Andriani e la S.S.D. s.r.l. Calcio S. Pietro Vernotico, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Mormando, hanno convenuto con la Procura Federale sanzioni ridotte ex art. 127, co.1, CGS, come di seguito indicate:

mesi due di inibizione a carico del sig. Fiorello;

mesi due di inibizione a carico del sig. Andriani;

ammenda di € 200,00 e n.1 punto di penalizzazione a carico della S.S.D. s.r.l. Calcio S. Pietro Vernotico. I calciatori Diarra Abdouloy, Oussman Camara, Kaswu Camara, Traore Lancine e Conde Moussa non hanno fatto pervenire memorie.

# IL DIBATTIMENTO

All'udienza del 5 settembre 2024, l'Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, riportandosi al contenuto degli atti di indagine, ha chiesto fosse comminata, a carico dei calciatori, la sanzione di n. 3 giornate di squalifica.

Nessuno è comparso per i deferiti.

È altresì intervenuto, in rappresentanza dei sigg.ri Antonio Fiorello, Marcello Andriani e della S.S.D. s.r.l. Calcio S. Pietro Vernotico l'Avv. Carlo Mormando il quale ha comunicato, congiuntamente all'Avv. D'Oria, l'avvenuto patteggiamento dei propri assistiti ex art. 127, co. 3, C.G.S..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti di indagine e sentita la Procura Federale, ha ritenuto comprovata la responsabilità dei calciatori Diarra Abdouloy, Oussman Camara, Kaswu Camara, Traore Lancine e Conde Moussa, per i fatti contestati.

Come evincibile dalla lettura degli articoli oggetto di violazione, la normativa in materia di tesseramento pone a carico della società che intende avvalersi della prestazione sportiva del calciatore tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento della procedura di tesseramento, compreso l'obbligo di trasmissione del relativo modulo – sottoscritto anche dall'atleta – e della documentazione prevista a corredo della richiesta all'Ufficio preposto.

Dalla documentazione agli atti emerge, tuttavia, che gli incolpati hanno preso parte alla gara Brilla Campi – S. Pietro Vernotico del 2.3.2024, valevole per il campionato Juniores Under 19, sebbene consapevoli di non aver mai sottoscritto il modulo di tesseramento e di essere privi dell'attestazione di idoneità medica per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Tale condotta si traduce, inevitabilmente, nella violazione della normativa federale e dei principi di lealtà, correttezza e probità.

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale Puglia, assolto l'obbligo di motivazione

#### **DICHIARA**

- di prendere atto che i sigg.ri Fiorello Antonio e Andriani Marcello si sono accordati con la Procura Federale per l'applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 C.G.S. – quantificando l'inibizione in mesi 2:
- 2) di prendere atto che la società SSD SRL Calcio S. Pietro Vernotico ha concordato con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ridotta ex art. 127 comma 1 C.G.S. quale l'ammenda di € 200,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025:
- 3) di ritenere corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni e, conseguentemente, di dichiarare efficaci gli accordi intervenuti tra le parti e la Procura Federale, ex art. 127 co. 3 C.G.S.;
- 4) di comminare ai calciatori Diarra Abdouloy, Camara Kaswu, Camara Oussman, Traore Lancine e Conde Moussa la squalifica per n. 3 giornate, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024/2025 o, in mancanza di tesseramento per la medesima, in quella corrispondente al loro futuro tesseramento.

Il Relatore Avv. Ilaria TORNESELLO II Presidente Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 13 Settembre 2024

Il Segretario Sig. Giuseppe SFORZA

# COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 13/09/2024.

IL SEGRETARIO Diletta Mancini

IL PRESIDENTE Vito Tisci